

PIERO ANTONIO BONNET

LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE
DELLA ROTA ROMANA E DEL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

1. Il Tribunale della Rota Romana. — 1.1. Introduzione. — 1.2. La competenza in seconda ed ulteriore istanza. — 1.3. La competenza in prima istanza. — 1.4. L'avocazione di cui all'art. 52 delle norme rotali del 1994. — 1.5. La competenza in alcune fattispecie processualmente particolari delle cause matrimoniali. — 1.6. Il particolare ruolo di appoggio per gli altri tribunali. — 1.7. Il particolare ruolo di unificazione della giurisprudenza ecclesiale. — 2. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. — 2.1. La funzione giudiziaria ordinaria. — 2.1.1. La ricusazione del giudice ed il dovere di imparzialità. — 2.2. La funzione contenzioso-amministrativa. — 2.2.1. La insostenibilità di una competenza di natura amministrativa relativa a fattispecie di nullità matrimoniale alla luce del diritto vigente. — 2.3. La funzione di organizzazione e di controllo dell'attività giudiziaria.

1. *Il Tribunale della Rota Romana.*

1.1. *Introduzione.*

L'esercizio della funzione giudiziaria che, ai sensi del can. 1442 cic (e parimenti del can. 1059, 1 cceo), è propria al Romano Pontefice, si incardina sul potere primaziale. Infatti il Papa, secondo quanto stabilisce il can. 331 cic (e non diversamente il can. 43 cceo), ha sulla Chiesa universale un potere ordinario che non soltanto è supremo e pieno, ma anche immediato, potere che per di più può sempre esercitare liberamente. Di qui scaturisce quella competenza anche territorialmente illimitata che, con riferimento alla funzione giudiziaria, abbraccia ogni fedele nella Chiesa universale; di una tale compe-

tenza si danno carico ⁽¹⁾ i can. 1417, 1 e 1442 cioè felicemente intergrati in una sola norma nel can. 1059, 1 cceco con queste parole: « Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet christifideli causam suam in quovis statu et gradu iudicii cognoscendam ad ipsum Romanum Pontificem deferre, qui pro toto orbe catholico iudex est supremus et qui vel ipse per se ius dicit vel per tribunalia Sedis Apostolicae vel per iudices a se delegatos ».

Tuttavia, quando non si attua nel momento instaurativo del processo e si realizza quindi successivamente, il diritto di invocare ⁽²⁾ direttamente l'autorità giudiziaria pontificia da parte del fedele — ad evitare ogni abuso dilatorio ⁽³⁾ — non ha, in forza del can. 1417, 2 cioè (e non diversamente del can. 1059, 2 cceco) valore sospensivo, a meno che non si tratti tecnicamente di un appello o *consti positivamente* (« significaverit ») ⁽⁴⁾ che la Sede Apostolica abbia avvocato a sé la causa ⁽⁵⁾. Il Romano Pontefice esercita usualmente l'attività giudiziaria attraverso i tribunali della Sede Apostolica dotati perciò di un potere ⁽⁶⁾ ordinario ancorché vicario; più specialmente ciascuno di questi tribunali, come ogni altro organismo della Curia romana, della quale anch'essi sono parte, agisce « nomine et auctoritate » « et... veluti instrumentum in manibus Pontificis... ita ut nulla vi nullaque

(1) Cfr. già il can. 1569, 1 del codice pio-benedettino ed il can. 32, 1 del *Motu proprio* del 6 gennaio 1950, « Sollicitudinem nostram », in *A.A.S.*, 42 (1950) p. 12.

(2) Si noti che si è utilizzato il termine di « provocatio » a preferenza di altri come ricorso (in questo senso invece il can. 1569, 2 del codice del 1917) « quia — secondo quanto ritenne la Commissione per la revisione del codice pio-benedettino — est generalior et sensu minus technico adhibetur » (*Communicationes*, 10, 1978, p. 228). Lo stesso termine era già stato usato nel can. 32, 2 del *Motu proprio* del 6 gennaio 1950, « Sollicitudinem nostram », in *A.A.S.*, 42 (1950) p. 12.

(3) Cfr. S. Tribunale della Segnatura Apostolica, *Litterae circulares circa cursus interpositos ad Sanctam Sedem* del 13 dicembre 1977, in *A.A.S.*, 70 (1978) p. 75.

(4) Le *Litterae circulares* del S. Tribunale della Segnatura Apostolica — già sopra richiamate alla nota 3) — precisano al riguardo — e ciò ci sembrerebbe tuttora valido — « quo fit ut quaelibet inhibitio vel suspensio legitimi cursus iudicarij admittenda non sit nisi constet, ex authentico documento legitimae auctoritatis Summum Pontificem circa ordinem procedendi in eadem causa aliquid peculiariter decrevisse » (*A.A.S.*, 70, 1978, p. 75).

(5) Cfr. *Communicationes*, 10 (1978) p. 228.

(6) Cfr. al riguardo, P.A. BONNET, *La natura del potere nella Curia Romana*, AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap.* « Pastor Bonus », a cura di P.A. Bonnet C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, pp. 83-122.

potestate polleat praeter eas quas ab eodem Summo Pastore recipit » (7). Questi tribunali, oltre a quello della Penitenzieria Apostolica che ha per competenza « quae forum internum necnon indulgentias respiciunt » (8) e che è estraneo al nostro discorso, sono il Tribunale della Rota Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Ciascuno di questi due tribunali, come precisa la Costituzione giovanneo-paolina del 28 giugno 1988, « Pastor Bonus », è retto da norme proprie (9). In questa sede ci limiteremo unicamente ad esaminare brevemente la loro competenza esclusiva, che del resto è l'unico oggetto disciplinato dal codice del 1983, ancorché successivamente normato — così che non potremo non tenerne conto — con valore per tutta la Chiesa universale dalla Costituzione apostolica sulla Curia Romana che si è appena ricordata (10).

Occorre poi precisare che il Tribunale rotale romano si è adeguato al volto giuridico, che la Chiesa è venuta faticosamente costruendosi dopo il rinnovamento ecclesiale operato dal Concilio Vaticano II, con le « Normae » promulgate il 18 aprile 1994 con un « Proemium » del suo Decano, cosicché poteva ragionevolmente supporre che fossero state approvate dal Romano Pontefice solo « in forma comune » (11). Si poteva così osservare a quest'ultimo riguardo

(7) Constitutio apostolica del 28 giugno 1988 « Pastor Bonus » [che abbrevieremo con la sigla PB], n. 7, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 850.

(8) PB, art. 117, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 890. Cfr. al riguardo: L. DE MAGISTRIS - U.M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, in *AA.VV.*, *La Curia Romana* (cfr. nota 6), pp. 419-429 (e la bibliografia ivi richiamata, p. 429).

(9) Cfr. PB, art. 125 e 130, in *A.A.S.*, 80 (1988) pp. 892 e 893.

(10) Cfr. PB, art. 121-130, in *A.A.S.*, 80 (1988) pp. 891-893.

(11) *A.A.S.*, 86 (1994) pp. 508-540. La forma dell'approvazione pontificia viene indicata nel « Proemium » del Decano del Tribunale rotale con una formula usuale per quelle « in forma comune »: « Verum quidem Ioannes Paulus Pp. II, feliciter XVI annum universalis sui ministerii agens, in audientia die 7 Februarii a. MCMXCIV Em.mo Cardinali Secretario Status concessa, adprobare dignatus est Normas easdem prouti continuo inferius prodeunt, insimul statuens ut ipsaemet, publici iuris factae in *Actorum Apostolicae Sedis* commentario officiali, legis servandae vigorem a die 1 mensis Octobris anni MCMXCIV obtinerent » (*ibidem*, p. 509). Che una tale formula esprima una approvazione pontificia « in forma comune » sembrerebbe, a nostro giudizio, evidenziato anche dal « Regolamento generale della Curia Romana », promulgato il 4 febbraio 1992, il quale nell'art. 110, dopo aver precisato la procedura che deve intraprendersi per ottenere un'approvazione pontificia « in forma specifica », nel § 4 precisa: « Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice "in forma specifica approbavit" » (in *A.A.S.*, 84, 1992, p. 245), o comunque una tale volontà papale di

che, con una tale approvazione, l'intervento confermativo del Pontefice *non mutava la natura* dell'atto, che rimaneva proprio di chi lo aveva voluto — e dunque nel nostro caso il Collegio dei giudici rotali romani — *né cambiava il suo valore*; con la conferma il documento, nel nostro caso normativo, acquisiva tuttavia una peculiare corroborazione, un suggello per effetto del quale non si poteva negare un « quid novi » anche giuridico per un atto nel quale il Pontefice aveva in qualche modo posto le sue mani.

Tuttavia con un « Rescriptum » della Segreteria di Stato del 23 febbraio 1995 il Romano Pontefice ha disposto che l'atto di approvazione delle « Normae » del Tribunale della Rota Romana del 7 febbraio 1994 « debba intendersi come approvazione di legge particolare data *in forma specifica*, anche in deroga alla legge universale, *contrariis quibusve haud obstantibus* »⁽¹²⁾. In forza di un tale intervento papale le norme rotali romane hanno assunto natura di legge

approvazione in forma specifica dovrà constare *in modo inequivocabile*. Con l'approvazione in forma comune (verso la quale sembrava orientarsi la dottrina canonistica, secondo quanto si era avuto occasione di affermare in una tavola rotonda presso l'Ateneo Romano della Santa Croce il 19 maggio 1994, dal cui intervento, con talune modifiche di aggiornamento, è stato tratto questo studio, o come aveva sostenuto J. LLOBELL nella sua relazione del 9 febbraio 1995 nel ciclo delle Riunioni culturali dell'Arcisodalizio della Curia Romana significativamente dedicato nel 1995 appunto all'approfondimento delle « Normae » rotali del 1994) si sarebbe determinato un coordinamento ed una armonizzazione con la legislazione pontificia che non poteva essere derogatoria di quest'ultima. Né era di certo sufficiente ad affermarne la prevalenza la peculiare previsione di una regolamentazione propria stabilita, come si è ricordato, anche per il nostro Tribunale, dal momento che è principio generale affermato nella stessa Costituzione per la riforma della Curia romana nella quale quella medesima previsione normativa, come si è visto, è sancita, che « Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis » (art. 18, in *A.A.S.*, 80, 1988, p. 864. Cfr. anche nello stesso tenore: art. 109, 2 del « Regolamento generale della Curia Romana », in *A.A.S.*, 84, 1992, p. 244). Del resto quella di una legge propria per il Tribunale rotale, come pure per il S. Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. *supra*, nota 9) non è che un'applicazione per questi Dicasteri — che anche i Tribunali della Sede Apostolica rientrano in questa qualifica è espressamente sancito in PB, art. 2, 1 (*A.A.S.*, 80, 1988, p. 859) — di quanto è stabilito in via generale in PB, art. 15: « Quaestiones tractandae sunt ad tramitem iuris, sive universalis sive peculiaris Romanae Curiae, atque iuxta normas uniuscuiusque Dicasterii, viis tamen ac iudiciis pastoralibus, animo intento tum ad iustitiam et Ecclesiae bonum tum praesertim ad animarum salutem » (*A.A.S.*, 80, 1988, p. 863).

(12) In *A.A.S.*, 87 (1995) in corso di stampa.

pontificia, acquistando in tal modo un valore nomopoietico, nei confronti di ogni altra legge universale, non soltanto derogatorio, e dunque attivo, ma, nei limiti della loro natura di « norma speciale » in quanto deputata a regolamentare un peculiare Tribunale, anche passivo come capacità di resistenza ad ogni altra disposizione pontificia anche futura, purché questa, come è evidente, non abbia come destinatario lo stesso ambito specifico.

Attualmente il *Tribunale della Rota Romana* riveste un ruolo difficilmente sostituibile *nell'intera* economia della prassi giudiziaria ecclesiale. Per questo la riforma giovanneo-paolina della Curia romana ha voluto anzitutto sottolineare — confermando del resto una nota già propria di questo insigne Tribunale — il carattere *internazionale* della scelta pontificia dei suoi giudici, tradizionalmente chiamati uditori, con un senso naturalmente diverso da quello che è riservato a questa qualifica dal can. 1428 cic (ed egualmente dal can. 1093 cceo). Di più quella stessa normativa si è data carico di evidenziare anche le grandi doti di sperimentata dottrina ed esperienza che i giudici rotali debbono possedere in grado altissimo, sancendo anche una novità di non scarso momento con lo stabilire che il Decano (chiamato come *primus inter pares* a presiederlo) non sarà più d'ora innanzi necessariamente il più anziano nell'ufficio, ma verrà nominato « ad certum tempus » tra gli stessi uditori rotali, dando così agio al Romano Pontefice di compiere la scelta migliore in rapporto al compito di grandissima delicatezza ed importanza che al Decano stesso compete, anche per i poteri che singolarmente gli sono propri ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Il carattere internazionale dei giudici rotali è affermato in PB, art. 127 (A.A.S., 80, 1988, p. 893). Cfr. al riguardo anche art. 1 delle « Normae » rotali del 18 aprile 1994 (A.A.S., 86, 1994, p. 509). Lo stesso PB, art. 127 insiste sulle doti che i giudici rotali debbono possedere, qualità ribadite e meglio precisate dall'art. 3, 1 delle « Normae » rotali appena ricordate (A.A.S., 86, 1994, p. 510), le quali stabiliscono altresì: « Eidem collegio, primus inter pares praeest Decanus, ex ipsis Iudicibus a Summo Pontifice pariter nominatus » (art. 1, in A.A.S., 86, 1994, p. 509). Non è dunque ripresa da quest'ultima disposizione (né quindi più specificatamente individuata come sarebbe stato opportuno) la durata delle mansioni decanali previste « ad tempus » da PB, art. 127, la cui statuizione, non essendo stata derogata da un testo sostanzialmente di pari valore nomopoietico qual è quello delle norme rotali del 1994 che sul punto tace sia esplicitamente che implicitamente in quanto non introduce disposizioni in contraddizione, rimane pure sotto questo aspetto pienamente in vigore: « Eidem Tribunali praeest Decanus ad certum tempus a Summo Pontifice ex ipsis Iudicibus pariter nominatus » (A.A.S., 80, 1988, p. 893). Su que-

Completando il testo del can. 1443 cic, l'art. 126 della Costituzione apostolica *De Romana Curia* del 28 giugno 1988 individua l'attività del Tribunale Rotale Romano attraverso una triplicità di funzioni: « Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est »⁽¹⁴⁾. Evidenziando come proprie del Tribunale Rotale le funzioni di giudice di *appello* e quelle di *unificazione* e di *appoggio* all'attività degli altri tribunali della Chiesa si è esaltato — mettendone a fuoco per la prima volta in un testo legislativo tutti i compiti tradizionalmente svolti — il posto davvero essenziale che a questo Tribunale appartiene all'interno dell'intera prassi giurisprudenziale del Popolo di Dio⁽¹⁵⁾.

1.2. *La competenza in seconda ed ulteriore istanza.*

Il Tribunale della Rota Romana è dunque anzitutto *tribunale di appello*. In effetti questo Tribunale è un giudice di seconda istanza in concorrenza, salvo che il diritto non disponga espressamente altrimenti, con tutti gli altri giudici ecclesiali di secondo grado⁽¹⁶⁾. Dal momento che il Tribunale della Rota Romana collabora all'assolvimento del « *munus* giudiziario, che spetta al Successore di Pietro nei confronti della Chiesa universale »⁽¹⁷⁾, un tale *appello* costituisce per il fedele un vero e proprio *diritto*⁽¹⁸⁾, radicato nello stesso potere primaziale del Romano Pontefice. Né un siffatto diritto di appello po-

sto tribunale cfr. in genere, P. MONETA, voce, *Rota romana (tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, 1989, pp. 137-151 e la bibliografia ivi richiamata, p. 151.

⁽¹⁴⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

⁽¹⁵⁾ Cfr. al riguardo la nostra voce, *Giurisprudenza, II, Giurisprudenza canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Roma, 1989, pp. 1-10. Cfr. altresì, P. MONETA, voce, *Rota romana* (cfr. nota 13), pp. 147-151.

⁽¹⁶⁾ Cfr. can. 1444, 1, 1° cic e PB, art. 128, 1°, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 893. Cfr. P. MONETA, voce, *Rota romana* (cfr. nota 13), p. 146.

⁽¹⁷⁾ Allocutio « ad Rotae Romanae auditores coram admissos » del 5 febbraio 1987, in *A.A.S.*, 79 (1987) p. 1454.

⁽¹⁸⁾ Cfr. il decreto del T. A. della Rota Romana del 14 dicembre 1992, c. Pompedda, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993) pp. 597-602, e il commento allo stesso di J. LLOBELL (*La necessità della doppia conforme e l'« appello automatico » ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana, ibidem*, pp. 602-609: pp. 607-609).

trebbe in alcun modo considerarsi leso per effetto o di limitazioni privilegiate ⁽¹⁹⁾ o di restrizioni derivanti dall'applicazione del principio di prevenzione ⁽²⁰⁾. Un tale appello non comporta poi « una rinuncia alla competenza dei tribunali di seconda istanza, descritti nel c. 1438, o [a] quelli del [c.] 1439, se vi saranno », né « è un appello "per saltum", dato che la giurisdizione del Romano Pontefice è suprema, piena, immediata ed universale e la sua potestà giudiziale suprema può essere esercitata sia personalmente che per mezzo dei tribunali della Sede Apostolica » ⁽²¹⁾.

Il Tribunale della Rota Romana per le cause che ha giudicato in seconda istanza, come pure per quelle d'appello definite dagli altri tribunali ecclesiali è anche tribunale di terza ed ulteriore istanza ⁽²²⁾.

Infatti, dal momento che il principio gradualistico, secondo il quale è ordinato il giudizio nella Chiesa, è fondato, in base al can. 1641, 1° e 1644 cic (e non altrimenti in forza dei can. 1322, 1° e 1325 cceo) sul principio della duplice sentenza conforme, è necessario che si dia almeno un tribunale di terza istanza. Pur non essendovi nel codice che la disciplina canonicamente una norma simile, può dirsi valido anche per la Chiesa latina il disposto del can. 1065 cceo: « Tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter... expresse caveatur ». Si hanno infatti talvolta, pure nella Chiesa latina, tribunali di terza istanza diversi da quelli della Sede Apostolica. Tra questi, senza che sia possibile soffermarsi in questo studio sulla loro struttura e sulle norme peculiari che li riguardano, si possono per esempio ricordare il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna ricostituito con il *Motu proprio* « Apostolico Hispanarum nuntio » di Pio XII del 7 aprile 1947 ⁽²³⁾ e quello della sede primaziale d'Ungheria ⁽²⁴⁾.

⁽¹⁹⁾ Cfr. per esempio: art. 38, 39 e 41 del *Motu proprio* di Pio XII del 7 aprile 1947, « Apostolico Hispanarum Nuntio », in *A.A.S.*, 39 (1947) pp. 160-161.

⁽²⁰⁾ Cfr. can. 1415 cic. Tuttavia il Decano del Tribunale della Rota Romana ha, nelle sue facoltà straordinarie, anche quella di dispensare dagli effetti della prevenzione in precisi e gravi casi (cfr. Facoltà straordinarie di S. E. il Decano della Sacra Romana Rota del 26 Luglio 1981, n. 4, in *A.A.S.*, 74, 1982, p. 516).

⁽²¹⁾ C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica*, in *AA.VV.*, *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione aggiornata ed ampliata*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1994, p. 245.

⁽²²⁾ Cfr. can. 1444, 1, 2 cic e PB, art. 128, 2°, in *A.A.S.*, 89 (1988) p. 893.

⁽²³⁾ In *A.A.S.*, 39 (1947) pp. 155-163.

⁽²⁴⁾ Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, in *Civitate Vaticana*, 4 ed., 1956, p. 223.

1.3. *La competenza in prima istanza.*

Di più il Tribunale Rotale Romano è anche giudice di prima istanza nei casi che il can. 1405, 3 cic, riservandoli al Romano Pontefice, normativamente gli attribuisce; inoltre è ancora giudice di primo grado in quelle controversie che lo stesso Romano Pontefice, di propria iniziativa o, come accade usualmente, su richiesta delle parti, avoca a sé e per commissione gli affida; anzi per tutte queste cause è pure tribunale di seconda ed ulteriore istanza, salvo che — per quelle attribuitegli in via di commissione — il rescritto pontificio non disponga diversamente ⁽²⁵⁾.

In effetti, anche se — ché pure materialmente sarebbe impossibile il contrario — non esercita personalmente nella sua integralità la funzione giudiziaria, il Romano Pontefice ha un potere che, come si è detto, è tale che ben può consentirgli in certi casi o *aprioristicamente di riservarsi o successivamente di avocare a sé* ogni giudizio. Nell'uno o nell'altro caso il Papa, non svolgendo personalmente una tale funzione, può affidare il processo a quei tribunali della Sede Apostolica che il can. 1442 cic qualifica ordinari (Rota Romana e Segnatura Apostolica) o invece stabilire che venga affidato a giudici (non straordinari ma) delegati. I casi nei quali viene legalmente prestabilita una riserva pontificia sono quelli sanciti nei numeri 1, 2 e 3 del primo paragrafo del can. 1405 cic ed ancora nel terzo paragrafo di quello stesso canone come pure nell'art. 129, 1, 1°, 2°, 3° della Costituzione apostolica « De Romana Curia » ⁽²⁶⁾ (e, sia pure con variazioni specifiche dovute alla diversa condizione ecclesiale, nei can. 1060, 1, 1°, 2°, 3°, 2 e 1061 cceo).

Più specialmente al Romano Pontefice è riservato, ai sensi del can. 1405, 1 cic, giudicare i Capi di Stato (« qui supremum tenent civitatis magistratum ») — durante la legittima titolarità delle funzioni, ancorché per qualsiasi ragione ne venga eventualmente impedito l'esercizio — e il loro coniuge, uomo o donna che sia, dal momento che marito e moglie, vivendo uno stesso « consortium », come precisa il can. 1055, 1 cic (e non diversamente al riguardo anche il can. 776, 1 cceo), partecipano di una stessa « sors » ⁽²⁷⁾; non invece il figlio anche se destinato alla

⁽²⁵⁾ Cfr. can. 1444, 2 cic e PB, art. 129, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 893.

⁽²⁶⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 893. Nonostante la dizione parzialmente diversa tra la norma codiciale (can. 1405, 1, 1°-3°) e la successiva norma della Costituzione sulla Curia Romana (art. 129, 1, 1°-3°) non si danno sostanziali diversità. Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 250-251.

⁽²⁷⁾ Cfr. P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. I. Il momento costitutivo del matrimonio*, Padova, 1976; Co-

successione, come stabiliva il can. 1557, 1, 1° del codice del 1917. Ancora al Papa stesso sono attribuiti in via esclusiva dalla medesima norma i giudizi che riguardano i cardinali, quanti, ai sensi dei can. 362-367 cic, sono investiti dell'ufficio di legati della Sede Apostolica ed i vescovi, limitatamente però alle cause penali.

È poi riservato al Romano Pontefice, ma attribuito alla competenza del Tribunale della Rota Romana in forza del can. 1405, 3 cic, il giudizio sull'Abbas Primas, sull'Abate superiore di una congregazione monastica o sul Moderatore supremo⁽²⁸⁾ di un Istituto religioso pontificio, ancora quello sulle diocesi e sulle altre persone sia fisiche che giuridiche le quali non abbiano alcun superiore al di sotto dello stesso Romano Pontefice. Infine spetta ancora al Papa — ed è sempre attribuito per effetto della prescrizione che si è appena richiamata al Tribunale Rotale Romano — la competenza sui vescovi per quanto si riferisce alle vertenze contenziose, con l'*esclusione* però, (prevista nel can. 1419, 2 cic ed espressamente richiamata nella nostra norma) dei casi — affidati in primo grado al tribunale di appello — nei quali il vescovo debba agire in giudizio a tutela dei diritti e dei beni delle persone giuridiche che egli deve rappresentare. In queste ultime fattispecie, dal momento che codicialmente non si compie alcuna distinzione tra la natura ordinaria o suppletiva della rappresentanza episcopale, non possono eccettuarsi dalla competenza deferita in via esclusiva per il primo grado al tribunale di appello le situazioni⁽²⁹⁾ nelle quali l'intervento del vescovo, ai sensi del can. 1480, 2 cic, sia motivato dalla mancanza o dalla negligenza dei legittimi rappresentanti.

La facoltà pontificia di avocazione è affermata invece in modo generale nel can. 1405, 1, 4° cic (e con identica formula anche nel can. 1060, 1, 4° cceo). Una tale avocazione, pur potendo avere una sua origine immediatamente pontificia, di norma è invece provocata da richieste che, ai sensi dell'art. 124 della Costituzione apostolica

munione di vita, « *ordinatio ad bonum coniugum* » e « *honor matrimonii* », in *Il diritto ecclesiastico*, 93/2 (1982) pp. 522-558.

⁽²⁸⁾ Cfr. al riguardo P.A. BONNET, voce, *Moderatore (dir. can.)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XX, Roma, 1990, pp. 2-3.

⁽²⁹⁾ Cfr. però diversamente C. DE DIEGO-LORA, *I processi*, in AA.VV., *Codice di diritto canonico*, edizione bilingue commentata (*Código de derecho canónico*, edición bilingüe comentada, ed. P. Lombardía e J.I. Arrieta, Pamplona, 1983, edizione italiana a cura di L. Castiglione) vol. III, Roma, 1986, pp. 1076-1077.

Pastor Bonus del 28 giugno 1988 ⁽³⁰⁾ vengono esaminate dal Tribunale della Segnatura Apostolica il quale, come tutti gli altri organismi curiali romani, agisce « nomine et auctoritate Romani Pontificis » ⁽³¹⁾, e che, nel rispetto della volontà delle parti processualmente interessate ⁽³²⁾, l'attua in diverse fattispecie ⁽³³⁾.

Con la riserva e con l'avocazione la Sede Apostolica rimane dunque investita del giudizio. Una tale investitura, pur potendo portare in linea di principio ad un esercizio personale dell'attività giudiziaria da parte del Romano Pontefice, usualmente però determina l'attribuzione (*commissione*) di una tale funzione ad organismi che possono essere o gli stessi tribunali della Sede Apostolica (particolarmente quello della Rota Romana) ⁽³⁴⁾ o speciali Commissioni create per il singolo caso dallo stesso Papa.

Una siffatta commissione pontificia può quindi essere legislativamente predeterminata, secondo quanto è stabilito — come si è poco più sopra chiarito — nel can. 1405, 3 cic, oppure amministrativamente decisa dallo stesso Romano Pontefice o più spesso dal Tribunale della Segnatura Apostolica, che tra le sue diverse mansioni ha anche

⁽³⁰⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892. Cfr. al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *AA.VV.*, *La Curia Romana* (cfr. nota 6), pp. 412-414.

⁽³¹⁾ Cfr. Concilio Vaticano II, *Decretum de pastoralis episcoporum munere in Ecclesia*, n. 9 a, in *A.A.S.*, 58 (1966) p. 676. Cfr. in proposito, P.A. BONNET, *La natura del potere* (cfr. nota 6), pp. 83-122.

⁽³²⁾ Cfr. J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza nei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (1990) pp. 721-740.

⁽³³⁾ Per un esame della prassi molto significativa del S. Tribunale della Segnatura Apostolica, sia pure con riferimento alle cause di nullità matrimoniale e con riguardo anche alla proroga della competenza, nel periodo 27 agosto 1988 - 24 agosto 1989, cfr. J. LLOBELL, *Commissione e proroga* (cfr. nota 32), pp. 721-740.

⁽³⁴⁾ Più specialmente il can. 1444, 2 cic, e con formula più ampia, PB, art. 129, 1, 4 (in *A.A.S.*, 80, 1988, p. 893) prevede in via generale una possibile attribuzione delle cause comunque avocate dal Romano Pontefice al Tribunale della Rota Romana. Del resto « basta l'affidamento del Romano Pontefice per dare *ad casum* la competenza al Tribunale della Rota, indipendentemente dal procedimento seguito per conferire detto incarico, perché la Rota Romana incorpori nelle sue proprie competenze quello che le viene affidato » (C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* — cfr. nota 21 — p. 253). Sulla distinguibilità del fenomeno giuridico della commissione da quello della proroga, cfr. J. LLOBELL, *Commissione e proroga* (cfr. nota 32), pp. 734-735, J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991) pp. 431-477, e, più recisamente ma meno persuasivamente, C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), p. 253.

quella che, esercitata sempre in nome e per autorità del Romano Pontefice, potrebbe dirsi propria di una Congregazione di giustizia.

Un rescritto pontificio del 26 marzo 1974 ⁽³⁵⁾ diversifica le fattispecie « più rilevanti » (quali sono sempre in particolare le proroghe generali) nelle quali il Tribunale della Segnatura ha bisogno di un peculiare atto autorizzativo pontificio, dai casi « meno rilevanti » e più numerosi (relativi soprattutto a cause singole), nei quali un tale potere viene discrezionalmente esercitato da quello stesso Tribunale senza necessità di alcun atto preventivo peculiare di autorizzazione da parte del Romano Pontefice.

Riserva ed avocazione pontificia certamente non sollevano, come del resto si è cercato di chiarire, alcun problema di principio. Ci si può peraltro interrogare sulla *ratio* della predeterminazione che è normativamente sancita in taluni casi. Questa non può essere individuata, a nostro modo di vedere, se non in una migliore garanzia per la giusta acquisizione della verità. Identificata a questo fine una situazione singolare non poteva non stabilirsi una normativa conseguentemente speciale, o se si preferisce privilegiaria ⁽³⁶⁾, ma non nel senso di favore, bensì di norma la cui eccezionalità si rapporta esclusivamente alla peculiarità del caso. L'elemento caratteristico che è comune a tutte le fattispecie di cui al can. 1405, 1, 1°, 2°, 3° e 1405, 3 cic è costituita dal coinvolgimento giudiziario di una posizione personale ecclesialmente o anche statualmente particolarissima. A garanzia della specialità della situazione personale, ma anche, per ciò stesso, a tutela della giusta acquisizione della verità che, conseguentemente, anche un naturalissimo rispetto umano potrebbe offuscare o rendere più difficile da raggiungere turbando l'imparzialità del giudice, si pone la disposizione normativa che si sta esaminando ⁽³⁷⁾.

Se questa è la ragione che sta alla base della norma non vi è motivo per distinguere la posizione processuale che la parte gioca in

⁽³⁵⁾ Cfr. *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, collegit, digessit notisque ornavit X. Ochoa, vol. V, Roma, 1980, n. 4279, col. 6785.

⁽³⁶⁾ Cfr. P.A. BONNET, voce, *Pluralismo (in genere) a diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 976.

⁽³⁷⁾ Con riferimento al caso della riserva pontificia relativa a giudizi riguardanti i Capi di Stato sostanzialmente nel senso del testo si è espressa anche la Commissione per la revisione del codice pio-benedettino (cfr. *Communicationes*, 10, 1978, p. 220). Per noi non convincentemente si esprime in senso diverso X. OCHOA (*I titoli di competenza*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale*, cfr. nota 21, p. 143) che richiama pure le diverse posizioni dottrinali al riguardo (cfr. *ibidem*, nota 26, p. 143).

giudizio. Del resto la stessa formula legislativa — che recita nel can. 1405, 1 cic: « Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi » e nel can. 1405, 3 cic « Rotae Romanae reservatur iudicare » — sembra confermare questa nostra asserzione poiché egualmente si giudica la persona sia se questa processualmente riveste la qualifica di attore come quella di convenuto ⁽³⁸⁾.

La violazione della riserva o dell'avocazione pontificia del giudizio causa, ai sensi del can. 1406, 2 cic, una incompetenza assoluta e, conseguentemente, una nullità insanabile della sentenza, in forza del can. 1620, 1° cic, proponibile, in base al can. 1621 cic, in via di eccezione in perpetuo e in via di azione entro un decennio dalla pubblicazione della sentenza.

1.4. *L'avocazione di cui all'art. 52 delle Norme rotali del 1994.*

A questo punto occorre fare almeno un cenno ad una disposizione canonica non certamente perspicua, oltre che per il suo contenuto, *anche* per la stessa formulazione positiva costruita attraverso il rinvio al can. 1444 cic, e cioè l'art. 52 delle « Normae » proprie del Tribunale della Rota Romana del 18 aprile 1994: « Salvo praescripto can. 1444, 2, Decani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam a prima instantia avocare causas de quibus in eiusdem canonis 1, quoties peculiaria adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant » ⁽³⁹⁾. Una tale disposizione — senz'altro di natura eccezionale ai sensi del can. 18 cic e dunque di stretta interpretazione — sancisce una facoltà indubitabilmente « extra ordinem » affidata alla discrezionale prudenza del Decano del Tribunale rotale che deve procedervi dopo avere ascoltato i due Auditori più anziani in ruolo e, quindi, con la minore vincolatività di cui al can. 127, 2, 2° cic.

Una siffatta facoltà del tutto straordinaria non è — per sé ed anche in considerazione della non diversa forza nomopoietica che alle stesse norme rotali è propria — facilmente armonizzabile con i

⁽³⁸⁾ In questo senso già sotto la vigenza del codice del 1917 cfr. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. I, Romae, 1950, pp. 33-34. In senso diverso sotto la vigenza del codice del 1917 la cui normativa non era sotto questo aspetto sostanzialmente differente cfr. F. ROBERTI, *De processibus* (cfr. nota 24), p. 177.

⁽³⁹⁾ In *A.A.S.*, 86 (1994) p. 523.

criteri generali che, nel processo canonico, regolano la competenza, ed in particolare con le regole fondamentali contenute nei can. 1419, 1 e 1423, 1 cic, e può trovare, a nostro parere, una sua razionalizzazione nel sistema giuridico ecclesiale unicamente riconducendola al principio basilare affermato, come si è visto, nel can. 1405, 1, 4° cic, e dunque al potere di avocazione spettante al Romano Pontefice. Saremmo dunque in presenza di una facoltà che può accostarsi in qualche modo a quella che sul punto è stata affidata in via ordinaria al Tribunale della Segnatura Apostolica, ancorché rispetto a quella attribuita a quest'ultimo giudice si evidenzi una singolarità di non scarso momento costituita dalla natura non di Congregazione di giustizia ma di tribunale che spetta alla Rota Romana. Si tratta di una facoltà — così come appare dalla lettera della norma rotale in questione — molto ampia e che occorrerebbe comunque « de iure condendo » precisare anche ai fini di un migliore e più chiaro coordinamento con le funzioni spettanti al S. Tribunale della Segnatura Apostolica, tanto più che in ogni caso si è in presenza di un servizio decanale di natura vicaria sempre esercitabile soltanto « nomine et auctoritate Romani Pontificis ».

Per l'esercizio della facoltà della quale si sta discutendo è anzitutto necessario, in forza della nostra norma, che sussista la certezza morale di un reale ed effettivo pericolo per il « bonum animarum », che in ambito giudiziario viene compromesso dal pregiudizio che può ricevere la giusta ricerca della verità, come è di tutta evidenza in particolare nelle cause di nullità matrimoniale che costituiscono la quasi totalità delle controversie che pervengono alla cognizione del Tribunale rotale romano. Si richiede poi dalla stessa norma che si sta esaminando che un tale danno alla « salus animarum » — e dunque nei casi di specie alla giusta ricerca della verità — sia determinato da peculiari circostanze locali e personali che, per l'eccezionalità stessa della facoltà decanale da esercitare, debbono essere singolarmente probanti del nocimento che potrebbero provocare in mancanza dell'avocazione.

È poi del tutto evidente, essendo una tale necessità « in re ipsa » e, dunque, postulata in qualche maniera almeno dallo stesso diritto divino, che, ove non siano state esse stesse a richiederlo, le parti, che sono le dirette ed immediate interessate alla pronuncia del giudice, debbono essere ascoltate, tanto più che non raramente si trovano nella situazione migliore per chiarire le particolari circostanze locali e personali che giustificano l'avocazione; anzi, secondo una

prassi consolidata del Tribunale della Segnatura Apostolica, sarebbe più che opportuno, salvo casi di rifiuto irragionevole ed ingiustificato, il loro stesso consenso. Il decreto decanale deve essere, ancorché brevemente, motivato, e, a nostro parere, è suscettibile di ricorso, oltre che al Romano Pontefice, alla Seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, trattandosi di un atto amministrativo singolare di grandissima importanza per il suo contenuto (potendo esso pregiudicare l'intero corso della causa) deciso discrezionalmente dal Decano del Tribunale della Rota Romana, in forza di una facoltà eccezionalmente attribuitagli.

1.5. *La competenza in alcune fattispecie processualmente particolari delle cause matrimoniali.*

Per quanto più specialmente poi si riferisce in via generale alle *cause matrimoniali* il nostro Tribunale può trovarsi a giudicare un tale tipo di fattispecie giudiziarie, anche dopo una duplice sentenza conforme, per effetto di una « nova causae propositio », ai sensi del can. 1644, 1 cic ⁽⁴⁰⁾. « Da qui sorge una nuova competenza per il Tribunale della Rota Romana, questa competenza però deve essere inclusa tra quelle che il Tribunale ha in prima istanza » ⁽⁴¹⁾. Lo stesso Tribunale rotale può poi conoscere in primo grado una controversia originata dall'ammissione in appello di un nuovo capitolo di nullità, ai sensi del can. 1683 cic ⁽⁴²⁾. In questi casi, infatti, pur innestandosi su un processo che ha già avuto una prima sentenza, la novità che si introduce con il nuovo capitolo ha la forza di aprire un'altra vicenda processuale che deve essere condotta e conclusa dal giudice di appello, secondo quanto precisa la disposizione normativa appena ricordata, « tamquam in prima instantia » ⁽⁴³⁾.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. C. GULLO, *La « nova causae propositio »*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale* (cfr. nota 21), pp. 797-823.

⁽⁴¹⁾ C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), p. 248; cfr. però sul punto *ibidem*, pp. 248-249.

⁽⁴²⁾ Cfr. al riguardo: E. EGAN, *The Introduction of a New Chapter of Nullity in Matrimonial Courts of Appeal. A Study of Legislation in the Code of Canon Law and Instruction Provida Mater Ecclesia*, Romae, 1967.

⁽⁴³⁾ Su tale competenza del Tribunale Rotale cfr.: C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 249-250.

1.6. *Il particolare ruolo di appoggio per gli altri Tribunali.*

Il Tribunale della Rota Romana ha però anche, come si è appena detto, per la prassi giurisprudenziale canonica, funzioni di unificazione e di appoggio. Su questi compiti occorre spendere qualche parola. Anzitutto soffermiamoci sul *ruolo di appoggio* svolto da un tale Tribunale della Sede Apostolica. Un siffatto compito può realizzarsi — per esempio — nel sostegno che gli altri giudici possono trovare nella prassi del Tribunale Rotale Romano per la comprensione e per il completamento della normativa ecclesiale. È questo un rapporto di coerenza tra i tanti tribunali del Popolo di Dio sul quale vale la pena di dire ancora qualche cosa.

In effetti la dizione normativa del can. 19 cic ⁽⁴⁴⁾ riconosce alla giurisprudenza romana — e per ciò stesso in modo particolarissimo a quella rotale — tutta l'importanza che le spetta, accentuandone, in rapporto alle diverse giurisprudenze locali, lo stesso ruolo unificante sul quale tra poco dovremo tornare: « Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum aut consuetudo, causa ... dirimenda est ... iurisprudentia et praxi Curiae Romanae ». Quanta rilevanza possa avere tutto ciò — pur nel contesto generale degli altri criteri normativamente richiamati per risolvere i problemi aperti dalle lacune codiciali — è del tutto evidente.

Tuttavia l'importanza di una tale prassi giudiziaria è certamente ancora molto accresciuta, se si considera opportunamente una delle caratteristiche più tipiche della positività canonica. Ciò che più colpisce infatti in una tale normativa, ed in particolare in quella codiciale è, almeno a nostro giudizio, la ripetuta genericità quasi assoluta di molte formulazioni legislative. Invero si tratta di una genericità tale da rasantare in non pochi casi una quasi completa inutilità. Si pensi, tanto per fare un qualche esempio — ma le ipotesi davvero paradigmatiche potrebbero moltiplicarsi — alle statuizioni relative all'incapacità di intendere e di volere e all'assunzione degli oneri matrimoniali di cui al can. 1095 cic (e al can. 818 cceo) ⁽⁴⁵⁾. Questa

⁽⁴⁴⁾ Il parallelo can. 1501 cceo generalizza la funzione suppletiva del diritto a tutta la giurisprudenza con beneficio della diversità e sacrificio dell'unità. Cfr. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa* (cfr. nota 34), pp. 431-477.

⁽⁴⁵⁾ Su tali fattispecie cfr. quanto si è avuto modo di precisare in altre occasioni: *L'essenza del matrimonio* (cfr. nota 27), pp. 221-287; *L'incapacità relativa agli oneri matrimoniale quale incapacità personale ad attuare le proprietà essenziali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 93/2 (1982) pp. 313-342; *L'incapacità relativa agli oneri matrimonia-*

disposizione costituisce addirittura una novità, pur se soltanto sotto il profilo formale e non certo sostanziale, delle codificazioni giovanneo-paoline, una novità peraltro che non riuscirà certo con il suo dettato positivo a trarre minimamente d'impaccio coloro che ricerchino una determinazione contenutistica di quelle capacità. In effetti, invece, ai problemi — indubbiamente tra i più ardui di tutta la materia matrimoniale canonica — posti e certo non risolti dal can. 1095 *cic* (e parimenti dal can. 818 *cceo*), i giudici della Chiesa, ed in modo del tutto particolare quelli rotali romani, hanno dedicato sforzi appassionati che sono approdati a sentenze talvolta memorabili, segnando tappe fondamentali nella ricostruzione del dato normativo divino e della comprensione del fatto, per penetrare il quale sono riuscite non infrequentemente a mettere a frutto i progressi sempre nuovi delle scienze mediche ⁽⁴⁶⁾.

Molte altre del resto sono le formule generiche di questo tipo. Sono espressioni normative che si preciseranno caso per caso attraverso il lavoro continuo dell'interpretazione soprattutto giurisprudenziale. Questa difficoltà che non è solo matrimoniale — si pensi per esempio a certe formule relative ai diritti-doveri fondamentali dei fedeli — dimostra sicuramente, con la straordinaria importanza per il diritto ecclesiale della giurisprudenza, anche un certo disagio del diritto della Chiesa ad assumere la veste propria di una codificazione moderna ⁽⁴⁷⁾. Disagio per di più accresciuto, esaltando così la necessità per la prassi giuridica della giurisprudenza, da formulazioni che la tecnica codiciale vuole ridotte quasi ritmicamente alla sola parte dispositiva, prive di quelle giustificazioni che sono invece tanto importanti per capire nel suo vero valore la comprensione umana del diritto divino raggiunta dal legislatore. D'altra parte una tale caratteristica della positività canonica è ben difficilmente superabile. Tanto più che la stessa cattolicità della Chiesa, con la sua universalità così ricca di molteplici diversità nella comprensione dell'unità del Popolo di Dio, rende non poco difficile rinvenire delle convenienti ed ade-

li (can. 1095, 3° *cic*) (con particolare riferimento alla giurisprudenza rotale *c. Pinto*), in *L'incapacitas* (can. 1095) nelle « *sententiae selectae coram Pinto* », a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1988, pp. 31-61.

⁽⁴⁶⁾ Per il rapporto tra queste scienze ed il matrimonio, cfr. P.A. BONNET, *Nel segno dell'uomo: diritto e scienza nell'economia del matrimonio canonico*, in *Quaderni studio rotale*, 5 (1990) pp. 5-34.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. P.A. BONNET, *De momento codificationis pro iure Ecclesiae*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 70 (1981) pp. 303-368.

guate formulazioni legislative valide per tutta la Chiesa, se non in quelle dizioni generiche e spesso quasi inutili, alle quali si è già fatto qualche richiamo.

In tal modo si fa del tutto esplicita la natura originale della positività canonica che, anche attraverso la tecnica codiciale, non riesce a perdere la sua natura di *diritto più giurisprudenziale che legale*. Resta così evidenziata ed anzi esaltata la funzione della giurisprudenza, ed in modo tutto particolare di quella romana, poiché nella mancanza tanto frequente di una norma legislativa *effettivamente* capace di costituire con la sua autorevolezza una guida veramente sicura per una comprensione realmente definitiva e completa del diritto divino nel caso concreto sottoposto alla cognizione giudiziale, deve farsi continuo riferimento, specialmente nelle cause matrimoniali, alla prassi ermeneutica romana, ed in modo particolare a quella rotale, tanto più che ben difficilmente può giovare in questi casi un ricorso all'analogia sia *legis* che *iuris*. Specialmente rimane rafforzato in questa maniera, per effetto del mutamento normativo introdotto nel can. 19 del codice del 1983, e successivamente ribadito con maggior vigore dall'art. 126 della Costituzione apostolica *De Romana Curia* del 28 giugno 1988, « Pastor Bonus »⁽⁴⁸⁾, il peculiare ufficio della giurisprudenza rotale romana di coagulare unitariamente attorno alla propria interpretazione le tante giurisprudenze locali vive nella Chiesa, e questo senza pregiudizio di ogni legittima diversità e con beneficio invece per tutto il Popolo di Dio.

In questa prospettiva poi si può ancor più apprezzare questo ruolo di appoggio della giurisprudenza rotale romana alla prassi degli altri tribunali se si considera *il valore persuasivo* delle stesse sentenze rotali nelle quali gli altri giudici possono trovare un non piccolo sostegno per le proprie decisioni. In realtà, anche in via del tutto generale, non può certamente negarsi la grande capacità di convincimento, interno alla stessa prassi giurisprudenziale, dell'ermeneutica giudiziaria, poiché « è certo che i giudici ..., quantunque si ritenga

(48) In A.A.S., 80 (1988) p. 892. Cfr. M.F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Quaderni Studio Rotale*, 1 (1987) pp. 47-72; P.A. BONNET, *Un codice nel segno della giurisprudenza*, in *Quaderni Studio Rotale*, 7 (1994) pp. 11-28; J. LLOBELL, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in AA.VV., « *Ius in vita et in missione Ecclesiae* ». *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici*, in *Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993*, Città del Vaticano, 1994, pp. 1231-1258.

che il precedente non possenga forza vincolante, sono grandemente influenzati dalle precedenti decisioni, e solo raramente e con riluttanza si allontanano da una prassi consolidata »⁽⁴⁹⁾. D'altra parte, se il principio dello *stare decisis*, fondamentale nei sistemi di *Common Law*, impone « che le cause devono essere decise secondo principi induttivamente enucleati dall'esperienza giudiziaria del passato »⁽⁵⁰⁾, è altresì vero che anche in questo sistema l'applicazione del precedente — considerato che ogni caso particolare non può mai essere identico ad un altro — procede per una via che si può chiamare analogica, che finisce per rendere la vincolatività non molto dissimile, se si ha riguardo alla realtà effettiva del fenomeno, dalla persuasività che nei sistemi diversi da quelli di *Common Law* è propria della giurisprudenza, non esclusa quella canonica. Tant'è che si è potuto, e con piena ragione, affermare con riferimento proprio al Tribunale della Rota Romana, da uno dei suoi più illustri membri: « Les sentences de la Rote jouissent d'une grande autorité,... surtout à cause de la justesse et de la solidité des motifs qui fondent les décisions: c'est l'autorité scientifique, intrinsèque, supérieure à l'autorité de prestige... En maitre expérimenté, elles... guideront surement... pour... aider à défendre ou à dire le droit avec science et prudence »⁽⁵¹⁾.

1.7. Il particolare ruolo di unificazione della giurisprudenza ecclesiale.

Si deve ora aggiungere qualche parola sulla funzione di *unificazione della prassi giurisprudenziale* che al Tribunale della Rota Romana è propria. Al riguardo occorre considerare che la giurisprudenza ecclesiale⁽⁵²⁾ non ha nei confronti della prassi giuridica del Popolo di Dio soltanto la funzione di determinare la concreta misura del diritto vivo in una determinata comunità, in quanto applicato, ma anche quella di assicurare un'interpretazione il più possibile sicura e unitaria, pur se non immobile, della legge divina, si sia o meno questa a

(49) A. ROSS, *Diritto e giustizia (On Law and Justice)*, London, 1958, traduzione italiana di G. Gavazzi Torino, 1965, pp. 84-85.

(50) R. POUND, *Lo spirito della « Common Law » (The Spirit of the Common Law)*, Boston, 1966, II ed., edizione italiana a cura di G. Buttà Milano, 1970, p. 164.

(51) A. JULLIEN, *Juges et avocats des tribunaux de l'Église*, Roma, 1970, pp. 221-222.

(52) Cfr. P.A. BONNET, voce, *Giurisprudenza* (cfr. nota 15), pp. 1-10.

sua volta riversata in una positivizzazione umana. Una tale funzione unitaria appartiene in modo del tutto particolare alla giurisprudenza rotale romana, le cui decisioni debbono considerarsi esemplari, in quanto « fanno testo e, a volersi restringere al solo settore tecnico, sono per gli altri (... Sedi giudiziarie) un punto di riferimento ed un argomento di studio »⁽⁵³⁾.

Nella Chiesa l'esigenza di rafforzare questo compito di guida sapientemente unitaria da parte della giurisprudenza (con riguardo tutto particolare a quella rotale romana) si è avvertita in tutta la sua urgenza quanto più è stata percepita una dissoluzione a volte anche molto accentuata della funzione giudiziaria nella diversità degli indirizzi tra le varie corti periferiche — e particolarmente vivaci si sono dimostrate al riguardo quelle nordeuropee e, soprattutto, quelle nordamericane — o anche all'interno di uno stesso tribunale. Molte cause — e certamente non tutte negative — hanno determinato questa situazione giurisprudenziale complessivamente non certo felice. Indubbiamente vi ha contribuito il grande impulso che il Concilio Vaticano II ha dato alle Chiese particolari⁽⁵⁴⁾, che ha spinto non di rado le tante giurisprudenze nazionali, in una ricerca legittima della propria identità, a trovare però questa semplicemente nel « diverso », anziché nei tratti « originali » di una ricreazione del « patrimonio comune », faticosamente rivissuto secondo la propria autenticità culturale, e quindi ecclesiale. Né si può dimenticare, accanto allo sbandamento ricco di fermenti provocato dalle nuove vie aperte dal Concilio Vaticano II all'interpretazione della legge divina, l'influsso di motivazioni più strettamente tecniche, quali quello dell'istituzione anche periferica di tribunali di terza istanza e l'abolizione dell'appello *pro conscientia*, di cui al can. 1987 cic 1917⁽⁵⁵⁾ che ha finito con l'impedire a molte cause di pervenire alla cognizione del Tribunale Rotale Romano.

Considerando questa generale condizione della giustizia ecclesiale, occorre che la giurisprudenza, superando l'attuale momento di crisi, sappia ritrovare, dall'*interno*, rinnovandosi, la via dell'*unità*. A questo fine il Tribunale Rotale Romano deve potere e sapere giocare

(53) PAOLO VI, *Allocuzione*, « Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, ineunte anno iudiciali », del 28 gennaio 1978, in *A.A.S.*, 70 (1978) p. 185.

(54) Cfr. J. BEYER, *Église universelle et Églises particulières*, in *AA.VV.*, *Investigationes theologico-canonicae*, Romae, 1978, pp. 57-73.

(55) Cfr. can. 1684, 1 cic e can. 1370, 1 cceo.

il proprio ruolo essenziale di guida autorevole verso un'interpretazione della legge, le cui « discontinuità » siano (nell'applicazione a casi che non sono mai tra loro del tutto identici) le incarnazioni necessarie della « continuità », come espressione di una comprensione culturalmente anche differente nei modi della sua comunicazione agli uomini, ma pur tuttavia sempre identica nel contenuto annunciando la medesima ed unica legge divina ⁽⁵⁶⁾.

2. *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.*

2.1. *La funzione giudiziaria ordinaria.*

L'altro tribunale della Sede Apostolica del quale si deve prendere in esame la competenza è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ⁽⁵⁷⁾. La Costituzione sulla Curia romana del 28 giugno 1988, mentre qualifica la Rota Romana semplicemente come Tribunale ⁽⁵⁸⁾, nell'art. 121 chiama significativamente la Segnatura Apostolica con il termine più generico di dicastero, precisando che un tale organismo « praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur » ⁽⁵⁹⁾. In questo modo, come si è autorevolmente osservato, si « afferma chiaramente che la Segnatura Apostolica non è soltanto *Tribunale*... ma svolge anche altra funzione, quella (tipicamente amministrativa) di provvedere alla retta amministrazione della giustizia », anzi « questo è il primo testo legislativo che asserisce che la Segnatura è in parte tribunale e in parte non lo è » ⁽⁶⁰⁾.

La competenza della Segnatura viene distinta dal can. 1445 cic in una triplicità di funzioni, a ciascuna delle quali è dedicato un paragrafo, mentre la Costituzione apostolica *De Romana Curia* del

⁽⁵⁶⁾ Cfr. P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale e diritto*, in *Monitor ecclesiasticus*, 116 (1991) pp. 49-86, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale. Atti del XXII Congresso dell'Associazione Canonistica Italiana, Aosta, 10-13 settembre 1990*, Città del Vaticano, 1991, pp. 49-86, ripubblicato in P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino, 1993, pp. 7-51.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. al riguardo, P. MONETA, voce, *Segnatura Apostolica (Supremo Tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano, 1989, pp. 941-954, e la bibliografia ivi richiamata, pp. 953-954.

⁽⁵⁸⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

⁽⁵⁹⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 891.

⁽⁶⁰⁾ Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali* (cfr. nota 30), pp. 403-404.

28 giugno 1988, con una dizione generalmente più accurata e con talune specificazioni o anche novità talvolta di non scarso momento, consacra a ciascun ambito funzionale un diverso articolo ⁽⁶¹⁾. Anzi, secondo il Grocholewski, questa triplice attività sarebbe tale da configurare tre sezioni completamente diverse della stessa Segnatura. « *La prima* in cui... è supremo tribunale della giurisdizione ordinaria...; *la seconda* nella quale... è supremo tribunale amministrativo ...; *la terza* in cui... non è tribunale ma supremo organo amministrativo riguardante l'attività giudiziaria, e cioè una specie di "Congregazione della giustizia" » ⁽⁶²⁾. A noi sembra invece più persuasivo, nell'attuale quadro normativo, considerare ciascun gruppo di compiti come una « specializzazione funzionale nel contesto dell'unità organica della Segnatura Apostolica » ⁽⁶³⁾.

Il primo insieme di competenze che si deve prendere in esame riguarda la *funzione giudiziaria ordinaria*, più specialmente contemplata nel can. 1445, 1° c. e nell'art. 122 della più volte ricordata Costituzione sulla Curia romana ⁽⁶⁴⁾. In questo ambito sono normativamente annoverati anzitutto i conflitti di competenza (can. 1445, 1, 4° e art. 122, 4°) ⁽⁶⁵⁾. A questo proposito si può ricordare che, diversamente dal codice pio-benedettino che la vedeva altrimenti collocata ⁽⁶⁶⁾, la norma sul conflitto di competenza, incisivamente mutata nella sua formulazione rispetto al can. 1612 della legislazione abrogata, conclude, come è sistematicamente corretto, il titolo sulla competenza. In effetti quest'ultima può diventare incerta per effetto di un'affermazione concorde, positiva o negativa, fatta da più di un

⁽⁶¹⁾ In A.A.S., 80 (1988) pp. 891-892.

⁽⁶²⁾ *I tribunali* (cfr. nota 30), p. 403. Cfr. anche C. DE DIEGO-LORA, *Vigilancia y control de legalidad de los tribunales eclesiásticos por el tribunal supremo de la Signatura Apostólica (desde el Código de 1917 a la Constitución Apostólica « Pastor Bonus »)*, in *Ius canonicum*, 30/59 (1990) pp. 141-142.

⁽⁶³⁾ F. SALERNO, *Il giudizio presso la « Sectio Altera » del S.T. della Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, p. 143, ma cfr. *ibidem*, pp. 138-143. Cfr. anche P. MONETA, voce, *Segnatura Apostolica* (cfr. nota 57), p. 944. Quella dell'unità del nostro dicastero è questione canonicamente discussa. Per una rassegna delle opinioni avanzate, cfr. E. LABANDEIRA, *La Signatura Apostolica y los Tribunales Administrativos*, in *Ius canonicum*, 21/42 (1981) pp. 684-687.

⁽⁶⁴⁾ In A.A.S., 80 (1988) p. 891.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 290-291.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. *Communicationes*, 10 (1978) p. 227.

giudice in merito alla propria competenza in una stessa controversia ⁽⁶⁷⁾; in questo caso si ha un conflitto di competenza che deve essere convenientemente risolto, evitando — ciò che costituirebbe un grave danno per una giusta ricerca della verità — che un qualunque giudice, magari *pro bono pacis*, non difenda la propria effettiva competenza, determinando, ai sensi del can. 1457, 1 cic (e non diversamente del can. 1115, 1 cceo), una condizione di denegata giustizia, poiché, come precisa il can. 1104, 1 cceo: « Iudex competens parti legitime requirenti suum ministerium praestare debet ».

Il can. 1416 cic prevede che, qualora il conflitto di competenza si abbia tra tribunali sottoposti ad una stessa Corte d'appello, questo venga risolto — secondo un criterio interpretativo che si era autorevolmente affermato durante la vigenza del codice del 1917 ⁽⁶⁸⁾ — da quest'ultimo tribunale, mentre la mancanza di una tale situazione di comune sottoposizione ad un medesimo tribunale d'appello da parte dei giudici in conflitto fa intervenire la competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica ⁽⁶⁹⁾. Il codice per le Chiese orientali invece ha previsto nel can. 1083, per la risoluzione di tale conflitto, il diverso criterio, fondato sul principio di prevenzione, in base al quale questo deve essere risolto dalla Corte d'appello propria del giudice che per primo è stato investito della controversia in discussione attraverso la presentazione del libello; che se poi uno dei giudici in disaccordo sulla competenza fosse anche giudice d'appello dell'altro la soluzione del conflitto spetterebbe al tribunale di terza istanza proprio sempre del giudice investito per primo della causa in questione, anche se, ai sensi del can. 1065 cceo, « tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter iure communi expresse cavetur ».

⁽⁶⁷⁾ Cfr. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cfr. nota 38), pp. 212-213.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum ad codicis normam exactum*, tom. VI, *de processibus*, Romae, 2 ed., 1949, p. 130; F. ROBERTI, *De processibus* (cfr. nota 24), p. 421.

⁽⁶⁹⁾ Soluzione anch'essa autorevolmente emersa nell'interpretazione del can. 1612 del codice del 1917, peraltro limitatamente ai casi nei quali mancasse un Tribunale di appello, ché se questo fosse esistito ma non fosse stato comune ad entrambi, la soluzione era quella della prevalenza della Corte di appello investita per prima della controversia di competenza, di più in concorrenza con il Legato pontificio: cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum... de processibus* (cfr. nota 68), p. 131; F. ROBERTI, *De processibus* (cfr. nota 24), pp. 421-423.

Nel can. 1445, 1° c. e nell'art. 122 della Costituzione sulla Curia romana⁽⁷⁰⁾ vengono inoltre enumerate alcune controversie nei confronti degli uditori rotali; si tratta più specialmente delle questioni relative alla ricasazione⁽⁷¹⁾ di tali magistrati, come pure di ogni altra causa riguardante gli atti posti in essere da questi stessi giudici nell'esercizio delle loro mansioni (can. 1445, 1, 3° e art. 122, 3°), come le controversie originate da una violazione del segreto giudiziale o da danni prodottisi per effetto di atti processuali nulli o ingiusti. La peculiare competenza della Segnatura Apostolica della quale si sta discutendo non pensiamo invece possa valere per il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo; infatti quella normativamente attribuita alla Segnatura in riferimento alla ricasazione dei giudici rotali è una competenza del tutto *specificata*⁽⁷²⁾.

Rientrano infine in un tale settore funzionale talune impugnative contro decisioni pronunciate da un collegio rotale romano, e cioè i ricorsi avverso la negazione di un Nuovo esame⁽⁷³⁾ nelle cause relative allo stato delle persone (can. 1445, 1, 2° c. ed art. 122, 2°), le querele di nullità⁽⁷⁴⁾ e le richieste di « restitutio in integrum »⁽⁷⁵⁾ (can. 1445, 1, 1° ed art. 122, 1°); quest'ultima competenza ricorrerà abbastanza raramente, dal momento che un tale istituto trova abitualmente⁽⁷⁶⁾ applicazione fuori di quell'ambito matrimoniale che occupa quasi totalmente la giurisprudenza rotale romana. In tutti questi casi la Segnatura Apostolica non è però giudice di merito,

(70) In A.A.S., 80 (1988) p. 891.

(71) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), p. 287.

(72) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), p. 287.

(73) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 284-285.

(74) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 276-277.

(75) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 278-279. Su questo importante istituto nella sua valenza processuale cfr. A. BETTETTINI, *La Restitutio in integrum processuale nel diritto canonico. Profili storico-dogmatici*, Padova, 1994.

(76) Per una eccezionale applicazione matrimoniale dell'istituto cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Control de la justicia de la sentencia firme y definitiva en el proceso canónico*, in AA.VV., *Estudios canónicos en homenaje al profesor D. Lamberto de Echeverría*, coordinan J. Sánchez y Sánchez, F. R. Aznar Gil, Salamanca, 1988, nota 24, p. 390.

dovento, in caso di accoglimento del ricorso, rimettere la causa per la sua trattazione allo stesso Tribunale Rotale Romano.

2.1.1. *La ricsuzione del giudice ed il dovere di imparzialità.* — Prima di passare al secondo gruppo di competenze della Segnatura ci sembra opportuno però spendere qualche parola sul problema generale della ricsuzione del giudice e su quello del suo presupposto che è l'imparzialità nel giudizio per sottolinearne convenientemente tutta l'importanza.

Il giudice ha il dovere di amministrare la giustizia, esercitando questo ministero in conformità al suo ruolo di *primo servitore della verità*. Si può anzi dire di lui, parafrasando un importante quanto gravoso appellativo pontificio, che egli tra quanti partecipano al processo è *servus servorum veritatis*. Così che è veramente « *famae prodigus et proprii persecutor honoris* », come ammoniva il primo Concilio ecumenico di Lione in un passo entrato nella raccolta decretalistica bonifaciana ⁽⁷⁷⁾, quel giudice che, dimentico di essere unicamente al servizio della verità — padrona quant'altri mai esigente e totalitaria — « *contra conscientiam et contra iustitiam in gravamen partis alterius in iudicio quicquam fecerit per gratiam vel per sordes* » ⁽⁷⁸⁾.

Perciò al fine di consentirgli di « riflettere la giustizia stessa di Dio » ⁽⁷⁹⁾ fondata sulla legge della verità il giudice — lo ha sottolineato ancora Paolo VI parlando al Tribunale Rotale il 29 gennaio 1970 — « deve possedere una grande obbiettività nel giudizio, e insieme una grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di cui è venuto pazientemente e tenacemente in possesso, e per giudicare di conseguenza con imperturbabile, imparziale equidistanza ... L'imparzialità ... suppone profonda e irremovibile onestà; è necessario il disinteresse, per il pericolo che intorno ai Tribunali premano interessi estranei al giudizio, venalità, politica, favoritismo, ecc.; è necessaria la sollecitudine, che si prende a cuore la causa della giustizia, nella consapevolezza che essa è alto servizio a Colui che è

⁽⁷⁷⁾ VI, 2, 14, 1.

⁽⁷⁸⁾ Constitutio 15, in *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, edidit Centro di Documentazione Istituto per le Scienze Religiose - Bologna, Basileae, Barcinone, Friburgi, Romae, Vindobonae, 2 ed., 1962, pp. 264 (35)-266 (1-2).

⁽⁷⁹⁾ Pio XII, Allocutio « *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administratos Tribunalis S.R. Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores* », del 2 ottobre 1945, in *A.A.S.*, 37 (1945) p. 256.

giusto e misericordioso, *misericors et miserator et iustus, iustus iudex, fidelis et iustus* »⁽⁸⁰⁾.

Una tale doverosa imparzialità, quale posizione di terzietà del giudice rispetto agli interessi concreti portati in giudizio per ricercare su di essi la verità giuridica e fattuale, deve essere comunque anche canonicamente salvaguardata con un complesso di garanzie capaci di tutelare l'*immagine della giustizia ecclesiale* dalle crisi di fiducia che una possibile caduta dell'imparzialità medesima potrebbe causare sia nei fedeli sia nei giudici rassegnati, quando non siano compiaciuti, nei confronti di quei condizionamenti che li privano della necessaria serenità ed obbiettività di giudizio nei riguardi di quanti si sono rivolti al loro ministero. L'imparzialità tuttavia, radicata soprattutto nelle virtù e nelle doti personali del giudice, non può essere protetta con una rete eccessiva di remore legali che impaccerebbero mortalmente il corso della giustizia, la cui amministrazione, essendo opera di uomini diretta ad altri uomini, pur dovendo spingere gli uni e gli altri verso livelli sempre più alti di cristiana perfezione, non può pretendere di modellarsi su parametri assoluti che, in quanto tali, non sarebbero umani.

Vengono poi presi codicialmente in considerazione soprattutto i *casi a rischio* nei quali si può temere che il giudice (can. 1448, 1 cic e parimenti can. 1106, 1 cceo) non sia in una condizione di indifferenza rispetto agli interessi in gioco nel processo, così che si possano nutrire dei sospetti, che magari alla prova potrebbero poi risultare anche del tutto infondati, sulla equanimità del suo giudizio. In altri termini « il dovere di conservare "la inalterabile imparzialità" obbliga il giudice ad astenersi dal giudicare le cause in cui può venirsi a trovare nelle condizioni di incapacità soggettiva, cioè nella mancanza di legittimazione sancita in vista di un oggettivo disinteresse, proprio per scongiurare il suo presunto interessamento »⁽⁸¹⁾.

I casi nei quali il giudice, anche quello rotale romano, deve astenersi, e cioè rinunciare spontaneamente all'esercizio del proprio ministero, indicati nel can. 1448, 1 cic (ed egualmente nel can. 1106, 1 cceo) sono quelli che manifestano un collegamento del giudice con la controversia in questione determinato da ragioni di consanguineità o di affinità (in qualsiasi grado in linea retta e fino al quar-

⁽⁸⁰⁾ In A.A.S., 62 (1970) pp. 112-113.

⁽⁸¹⁾ A. STANKIEWICZ, *I doveri del giudice*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale* (cfr. nota 21), p. 318.

to grado nella linea collaterale), oppure di tutela e di curatela, o ancora di intima consuetudine di vita (la cui causa può cogliersi per esempio in una coabitazione o in una stretta amicizia) ed inoltre da motivi di grave contrasto personale o infine da moventi di interesse sia dovuto all'acquisizione di guadagni sia provocato dalla prevenzione di un qualche danno. Se in tali casi il giudice non si astiene può essere proposta la sua « recusatio ». Le cause per poter muovere la ricsuzione non possono che essere quelle *tassativamente* ⁽⁸²⁾ previste nel can. 1448, 1 cic, poiché la dizione positiva ci sembra condurre a questa interpretazione ⁽⁸³⁾, tanto più che una ermeneutica esemplificativa della disposizione codiciale che si sta esaminando darebbe adito ad una latitudine interpretativa che ci parrebbe più ricca di negatività, per gli abusi ai quali potrebbe dare esca con impacci e ritardi, che non di un qualche reale beneficio per l'amministrazione della giustizia ecclesiale.

2.2. La funzione contenzioso-amministrativa.

Un secondo gruppo di competenze della Segnatura Apostolica, previsto nel can. 1445, 2 cic e nell'art. 123 della ricordata Costituzione apostolica « De Romana Curia » ⁽⁸⁴⁾, riguarda la *funzione contenziosa amministrativa* ⁽⁸⁵⁾, essendo anzi la Segnatura stessa attualmente l'unico organismo di giustizia amministrativa nella Chiesa ⁽⁸⁶⁾. Di fronte a questo tribunale possono essere portate ⁽⁸⁷⁾ infatti, nel termine perentorio di trenta giorni ⁽⁸⁸⁾, le controversie « adversus actus

⁽⁸²⁾ Cfr. tuttavia in senso contrario, J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico (estudio sistemático-analítico comparado)*, Salamanca, 1984, p. 70; C. DE DIEGO-LORA, *I processi* (cfr. nota 29), p. 1054.

⁽⁸³⁾ In questo senso si è espressa anche la Commissione per la revisione del codice pio-benedettino (cfr. *Communicationes*, 10, 1978, p. 251).

⁽⁸⁴⁾ In A.A.S., 80 (1988) pp. 981-982.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale degli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico*, Milano, 1973; P. VALDRINI, *Injustice et droits dans l'Église*, Strasbourg, 1983, e soprattutto il lavoro collettaneo già richiamato nella nota 63).

⁽⁸⁶⁾ J. HERRANZ, *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa* (cfr. nota 63), pp. 13-31.

⁽⁸⁷⁾ Sulla problematica relativa alla legittimazione al ricorso, cfr. P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa* (cfr. nota 63), pp. 55-70.

⁽⁸⁸⁾ La determinazione è stata introdotta con PB, art. 123, 1, in A.A.S., 80 (1988) p. 891.

administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit », secondo la dizione con la quale l'art. 123, 1 della ricordata Costituzione sulla Curia romana ⁽⁸⁹⁾ ha introdotto talune incisive precisazioni alla più generica dizione codiciale.

Le controversie in questione possono quindi sorgere nei confronti di quegli atti amministrativi che codicialmente debbono qualificarsi come singolari ⁽⁹⁰⁾ e che sono emanati dai Dicasteri della Curia romana o sono stati da questi ultimi almeno confermati in seguito all'esperienza del ricorso gerarchico ⁽⁹¹⁾, cosicché in que-

⁽⁸⁹⁾ In A.A.S., 80 (1988) p. 891.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. can. 35-93 cic. « Si può ricavare una definizione dell'atto amministrativo, quale oggetto materiale del ricorso, componendo i disposti dei can. 35 e 1752 cic 1983 secondo i quali ne sono stabiliti il contenuto e la fonte: "Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae ab eo qui potestate executiva gaudet", nonché le condizioni per la impugnabilità: "Actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur" » (F. SALERNO, *Il giudizio presso*, cfr. nota 63, p. 148). A completamento di quanto si è detto sull'atto amministrativo quale oggetto materiale del ricorso va aggiunta l'equiparazione ad un tale atto costituita dal silenzio-rifiuto, di cui al can. 57, 2 cic. Anche in questa prospettiva, come si è autorevolmente osservato, la « materia rimane così circoscritta nei limiti della peculiarità dell'ordinamento canonico. Ed in essa è difficile introdurre la distinzione civilistica tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, su cui si era insistito nel dibattito dottrinale per individuare il fondamento del contenzioso amministrativo canonico » (F. SALERNO, *Il giudizio presso*, cfr. nota 63, pp. 146-147. Cfr. anche nello stesso senso, per esempio, G. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa*, cfr. nota 63, pp. 196-197). Per quanto riguarda il codice per le Chiese orientali che non era ancora stato promulgato al momento della Costituzione sulla Curia romana non può non lamentarsi nei confronti di quest'ultima un certo mancato adattamento normativo, almeno sotto taluni aspetti non solo terminologici, già avvertibile del resto con la legislazione vigente per le Chiese orientali prima della promulgazione del codice stesso (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, cfr. nota 30, pp. 416-418) e non tutti risolti per lo meno completamente, sui quali non è peraltro il caso di soffermarci in questa sede.

⁽⁹¹⁾ Cfr. E. LABANDEIRA, *Il ricorso gerarchico canonico: « petitum » e « causa petendi »*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa* (cfr. nota 63), pp. 71-84; C. GULLO, *Il ricorso gerarchico: procedura e decisione, ibidem*, pp. 85-96. Il rapporto tra il ricorso gerarchico e quello contenzioso presso la *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica non è univocamente determinato nella normativa vigente. Infatti « la logica del sistema potrebbe esprimersi sia in una gradualità di istanze, diversamente qualificabili

st'ultimo caso la controversia non riguarda il solo atto di approvazione ma anche quello dell'autorità inferiore. L'oggetto (il *petitum*) del contenzioso amministrativo presso la *Sectio Altera* è infatti la rimozione dell'atto amministrativo viziato, e quindi il suo annullamento o la sua rescissione ⁽⁹²⁾.

Parte resistente, almeno in via principale, rimane sempre comunque il Dicastero della Curia romana ⁽⁹³⁾, cosicché è quanto mai opportuno, a nostro parere, che del collegio giudicante non facciano parte i responsabili degli organismi curiali stessi. In effetti, nonostante l'obbligo dell'autorecusazione e la possibilità di recusazione ad istanza di parte per gli atti emessi o confermati dal proprio Dicastero ⁽⁹⁴⁾, rimane pur sempre una tendenza professionale ad identificarsi con l'amministrazione ecclesiale attiva, oscurando, se non l'imparzialità, quella corretta equidistanza dalle parti e dalla loro prospettazione della verità di causa che il giudice deve sempre possedere.

Viene anche precisata dalla dizione dell'art. 123, 1 della Costituzione sulla Curia romana la *ratio petendi* che può consistere in una violazione di legge sia *in decernendo* che *in procedendo* ⁽⁹⁵⁾. Non è stata quindi ripresa la dizione che era precedentemente in vigore per effetto di un intervento della Commissione per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II dell'11 gennaio 1971 e secondo la quale « pro violatione legis intelligi [debet] errorem iuris sive in procedendo sive in decernendo » ⁽⁹⁶⁾.

La novità di maggior spicco però introdotta a questo riguardo dalla riforma giovanneo-paolina della Curia romana è quella di cui all'art. 123, 2 della Costituzione Apostolica del 28 gennaio 1988:

per il modo degli interventi che si esperiscono in sede gerarchica ed in quella contenziosa, sia in una opposizione istituzionale della competenza dei Dicasteri e di quella della *Sectio Altera* » (F. SALERNO, *Il giudizio presso*, cfr. nota 63, p. 153).

⁽⁹²⁾ Cfr. J. LLOBELL, *Il « petitum » e la « causa petendi » nel contenzioso amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. « Pastor bonus »*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa* (cfr. nota 63), p. 119, ma cfr. l'intero scritto, pp. 97-124.

⁽⁹³⁾ Cfr. F. SALERNO, *Il giudizio presso* (cfr. nota 63), pp. 152-158.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. X. OCHOA, *De recusatione iudiciali Patrum Cardinalium Signaturae Apostolicae*, in *Apollinaris*, 50 (1977) pp. 194-245.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. al riguardo il saggio già ricordato alla nota 92.

⁽⁹⁶⁾ Ad 3, in A.A.S., 63 (1971) p. 330. Il corsivo è nostro. Cfr. al riguardo, J.M. PINTO GÓMEZ, *Verba « error iuris sive in procedendo sive in decernendo » in responso Pontificiae Commissionis interpretationis*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 67 (1978) pp. 643-647.

« In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum »⁽⁹⁷⁾. Come si è osservato la questione del *risarcimento del danno* derivante da un atto amministrativo che sia stato emesso in violazione di legge « è assai complessa ..., e tanto più lo è nell'ordinamento canonico, nel quale si tratta più spesso e più profondamente dei danni morali difficilmente riparabili ed anzi forse neanche facilmente individuabili. Inoltre, si tratterà di giudicare in primo grado la questione dei danni derivati da un atto emesso talvolta in un paese lontano in condizioni ambientali del tutto specifiche. Senza un precedente giudizio al riguardo, da parte di un tribunale locale, ciò può comportare un notevole inconveniente »⁽⁹⁸⁾.

Certamente non sono pochi i problemi che questa nuova competenza attribuita alla Segnatura Apostolica lascia aperti considerando la laconica brevità dell'unica norma in proposito. Ci sembrerebbe comunque che, in quanto compatibile, e quindi con tutti i necessari adattamenti, debba ritenersi applicabile, in analogia, la normativa codicialmente prevista in materia, e quindi specialmente il can. 128 cic (e parimenti il can. 935 cceo), con la conseguente limitazione della risarcibilità ai casi di danni causati da dolo o da colpa⁽⁹⁹⁾, ed anche con la derivante individuazione di una responsabilità circoscritta ai soli soggetti ai quali sia imputabile una condotta dolosa o colposa nell'azione amministrativa produttiva del danno, e quindi, per lo più, limitata a quanti sono investiti dell'ufficio che ha emesso

⁽⁹⁷⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 891. Cfr. al riguardo, G. MONTINI, *Il risarcimento del danno* (cfr. nota 90), pp. 179-200.

⁽⁹⁸⁾ Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali* (cfr. nota 30), p. 409. Come è stato osservato, « è evidentissima perciò la necessità di superare la inveterata abitudine di considerare il danno quale conseguenza patrimoniale negativa di un illecito, come pure la riparazione quale ristoro di tale perdita economica ». Più particolarmente « il danno è la lesione dello specifico interesse o bene tutelato dal diritto, come pure la riparazione è la restituzione la più vicina al bene o all'interesse specifico leso » (G. MONTINI, *Il risarcimento del danno*, cfr. nota 90, pp. 190-191, ma cfr. *ibidem*, pp. 188-191).

⁽⁹⁹⁾ Ancorché queste condizioni soggettive possano ritenersi presunte, poiché nella comunione ecclesiale per l'Amministrazione « la osservanza di precise norme prudenziali e di saggezza amministrativa costituiscono non già un dovere estrinseco, ma il criterio stesso della legittimità », ed inoltre la posizione autoritativa nei confronti dei fedeli fa sì che l'amministrazione stessa sia « tenuta ad una peculiare diligenza (per la quale peraltro possiede doviziosi strumenti) nell'espletamento della sua funzione » (G. MONTINI, *Il risarcimento del danno*, cfr. nota 90, p. 195).

per primo l'atto ⁽¹⁰⁰⁾. D'altra parte, nell'attuale contesto normativo, il risarcimento del danno deve ritenersi correlato alla posizione giuridica soggettiva del fedele lesa per effetto dell'attività amministrativa illegittima ⁽¹⁰¹⁾, senza che sia possibile rapportarsi, come per altri ordinamenti giuridici, ad una distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che stimiamo del resto estranea al diritto ecclesiale ⁽¹⁰²⁾. Infine, considerando il quadro normativo vigente, pensiamo che la controversia relativa al risarcimento del danno abbia una propria autonomia, e la sua esperibilità processuale non sia quindi necessariamente condizionata al solo caso nel quale sia stato promosso il ricorso per la rimozione dell'atto amministrativo illegittimo ⁽¹⁰³⁾.

Sempre in questo ambito funzionale la Segnatura Apostolica gode della competenza relativa alle controversie amministrative che da parte così del Romano Pontefice come dei Dicasteri della Curia romana possono esserle deferite, nonché quella sui conflitti tra gli stessi organismi curiali romani ⁽¹⁰⁴⁾, a meno che, in quest'ultimo caso « Summo Pontifici aliter prospiciendum placuerit » ⁽¹⁰⁵⁾.

2.2.1. *La insostenibilità di una competenza di natura amministrativa relativa a fattispecie di nullità matrimoniale alla luce del diritto vigente.* — Non ci sembra invece che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica abbia più competenza in materia di dichiarazioni di nullità matrimoniale per via amministrativa ⁽¹⁰⁶⁾. Infatti, da

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. F. SALERNO, *Il giudizio presso* (cfr. nota 63), p. 156; G. MONTINI, *Il risarcimento del danno* (cfr. nota 90), pp. 198-199.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. G. MONTINI, *Il risarcimento del danno* (cfr. nota 90), pp. 196-198. Del resto questo Autore osserva: « La discrezionalità data alla Autorità amministrativa (sovente peraltro limitata esplicitamente) non è altro che una delimitazione (pur se non dappertutto nettissima) del diritto dei fedeli. Quando tale discrezionalità supera i suoi limiti (cfr. soprattutto il vizio di eccesso di potere) o quelli ad essa posti esplicitamente dalla legge, la Pubblica Amministrazione viola quel diritto che non può non essere posto a tutela dell'interesse e del bene dei fedeli » (*ibidem*, p. 198).

⁽¹⁰²⁾ Cfr. *supra*, nota 90.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. G. MONTINI, *Il risarcimento del danno* (cfr. nota 90), p. 199.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. can. 1445, 2° c. e PB, art. 123, 3°, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

⁽¹⁰⁵⁾ PB, art. 20, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 864.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. P.A. BONNET, *Il processo documentale (can. 1686-1688 c.c.)*, in *AA.VV.*, *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, a cura dell'Istituto di diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Napoli, vol. I, Napoli, 1989, nota 52, p. 81, in *AA.VV.*, *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, nota 52, p. 63. Più recentemente in questo senso si è espresso anche il DE DIEGO-LORA (cfr. *I tribunali della sede Apostolica*, cfr. nota 21, pp. 294-297).

una parte è venuta meno nel codice giovanneo-paolino del 1983 una norma quale era quella contenuta nel can. 249, 3 del codice pio-benedettino, dall'altra è attualmente in vigore una disciplina come quella sancita nel can. 1445 cic e negli art. 121-125 della Costituzione apostolica « De Romana Curia » di Giovanni Paolo II « Pastor Bonus » del 28 giugno 1988 ⁽¹⁰⁷⁾. In questa situazione legislativa non sembra più proponibile — cosa che sarebbe stata altrimenti non solo possibile ma di evidente *utilità* anche pastorale — un ricorso diretto — non più legislativamente previsto — al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Questo era infatti esperibile, in forza del can. 249, 3 del codice del 1917 e del n. 105 della Costituzione apostolica di Paolo VI « Regimini Ecclesiae Universae » del 15 agosto 1967 ⁽¹⁰⁸⁾, secondo quanto era stato precisato dalla Declaratio di quello stesso Tribunale della Segnatura Apostolica del 20 ottobre 1970 ⁽¹⁰⁹⁾, e confermato da un rescritto pontificio del 21 marzo 1974 ⁽¹¹⁰⁾, che parrebbe però legato al contesto normativo allora in vigore ed oggi non più vigente.

De iure condito « se alla Segnatura, in virtù della sua funzione di vigilanza, arrivano per esser trattati casi di nullità quali quelli appena indicati, questa — applicando l'art. 124 n. 2 della « Pastor Bonus » — potrà decidere che si mettano in funzione i meccanismi necessari perché conosca e giudichi, in ogni caso, di dette nullità, la Rota Romana » ⁽¹¹¹⁾.

De iure condendo vedremo una possibile via per risolvere convenientemente il problema del quale si sta discutendo nella estensione di quel singolare istituto che è il processo documentale ⁽¹¹²⁾ disciplinato dai can. 1686-1688 cic (come pure dai can. 1372-1374 cceo) ed imperniato sull'*evidenza* della nullità che rende inutili la stragrande maggioranza delle formalità procedurali, consentendo di costruire una ritualità quant'altre mai rapida e snella, caratterizzata dalla uni-

⁽¹⁰⁷⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) pp. 891-892.

⁽¹⁰⁸⁾ In *A.A.S.*, 59 (1967) p. 921.

⁽¹⁰⁹⁾ In *Periodica de re morali canonica liturgica*, 60 (1971) pp. 326-327.

⁽¹¹⁰⁾ Del quale da notizia il GROCHOLEWSKI (*La facoltà del Congresso della Segnatura Apostolica di emettere dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa*, in *AA.VV.*, *Investigationes theologico-canonicæ*, cfr. nota 54, pp. 218-224).

⁽¹¹¹⁾ C. DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica* (cfr. nota 21), pp. 296-297.

⁽¹¹²⁾ Cfr. il nostro volume monografico: *Il giudizio di nullità matrimoniale nei Casi speciali*, Roma, 1979, e soprattutto il saggio ricordato alla nota 106.

cità del giudice, dalla mancanza di qualsiasi fase processuale di natura probatoria, da un atto conclusivo che può essere *solo* affermativo della nullità matrimoniale e infine dalla non necessarietà di una seconda decisione conforme per la esecutività della sentenza.

Una tale procedura ci sembra che si attagli perfettamente al nostro problema: « *Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita — recita infatti il can. 1686 cic (e sostanzialmente in modo non diverso anche il can. 1372 cceo) —, Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de existentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris* ».

D'altra parte per estendere una tale procedura basterebbe ritornare alla formula costituente il precedente immediato della disciplina pio-benedettina della nostra procedura, che era affermata in un decreto del S. Ufficio del 5 giugno 1888, secondo la quale la nullità matrimoniale per esperire il nostro rito poteva risultare per documento inoppugnabile « *vel, in huius defectu, ex certis argumentis* »⁽¹¹³⁾. In effetti, superata la esclusività documentale per i fatti elidenti i titoli della nullità matrimoniale, non si comprende quale valido elemento controindicativo potrebbe affermarsi per non estendere la stessa disciplina alla determinazione della componente positiva della certezza della nullità, dal momento che non potrebbero aversi, per un siffatto modo legalmente più elastico e generico di individuare l'evidenza positiva della causa di nullità, se non le stesse difficoltà che già ora si hanno per la notorietà legislativamente sancita per identificare i fatti eliminativi dei titoli di invalidità matrimoniale.

2.3. *La funzione di organizzazione e di controllo dell'attività giudiziaria.*

Il can. 1445, 3 cic e l'art. 124 della Costituzione sulla Curia romana⁽¹¹⁴⁾ prevedono ancora un ultimo settore di competenze per la

⁽¹¹³⁾ In *Codicis iuris canonici fontes*, cura E.mi Petri Card. Gasparri editi, vol. IV, Romae, 1951, n. 1118, p. 447.

⁽¹¹⁴⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

Segnatura Apostolica: quello riguardante l'*organizzazione ed il controllo dell'attività giudiziaria* ⁽¹¹⁵⁾. In questa prospettiva, oltre alla proroga di competenza alla quale si è già avuto modo di accennare (can. 1445, 3, 2° e art. 124, 3°), compete alla Segnatura l'esame delle richieste fatte alla Sede Apostolica, sia per ottenere per commissione pontificia un giudizio presso la Rota romana sia per riuscire ad avere qualsiasi altra grazia relativa all'amministrazione della giustizia (art. 124, 2°). Rientra ancora in quest'ambito funzionale un vasto potere di intervento e di controllo relativo all'assetto dell'ordinamento giudiziario ecclesiale, riguardante specialmente anche se non solamente l'approvazione dei tribunali d'appello riservata alla Sede Apostolica e l'erezione dei tribunali interdiocesani (can. 1445, 3, 3° e, più ampiamente, art. 124, 4° ⁽¹¹⁶⁾).

Soprattutto però in questo settore funzionale spetta alla Segnatura Apostolica « *rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere* » (can. 1445, 3, 1° e art. 124, 1°). Anzitutto appartiene dunque alla Segnatura Apostolica un compito nei confronti degli avvocati e dei procuratori alle liti. « Dapprima circoscritto agli avvocati "*immodica honoraria exigentes*", esso è stato successivamente esteso a tutta l'attività degli avvocati e va attualmente inteso come un'ultima istanza disciplinare da esercitarsi in via successiva rispetto a quella riconosciuta ai moderatori dei singoli tribunali locali. Un più diretto potere disciplinare è stato da ultimo stabilito per gli avvocati iscritti all'albo generale della Curia romana ⁽¹¹⁷⁾, nei confronti dei quali la Segnatura apostolica può procedere d'ufficio ad erogare le sanzioni del caso, non esclusa la radiazione dall'albo » ⁽¹¹⁸⁾.

In questa prospettiva funzionale deve collocarsi per esempio l'importante intervento del 12 luglio 1993 con il quale, in risposta ad un quesito posto allo stesso Tribunale, la Segnatura Apostolica ha stabilito l'impossibilità per un avvocato che viva in unione irregolare (concubinato, convivenza libera, legame solo civile) di patrocinare davanti ai tribunali della Chiesa ed ha anzi stabilito che questa con-

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. P. MONETA, voce, *Segnatura Apostolica* (cfr. nota 57), pp. 947-948.

⁽¹¹⁶⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. al riguardo, C. GULLO, *Gli avvocati*, in *AA.VV.*, *La Curia romana* (cfr. nota 6), pp. 531-547.

⁽¹¹⁸⁾ P. MONETA, voce, *Segnatura Apostolica* (cfr. nota 57), p. 948. Cfr. Giovanni Paolo II, *Motu proprio* del 28 giugno 1988, « *Iusti iudicis* », in *A.A.S.*, 80 (1988) pp. 1258-1261.

dizione è motivo sufficiente per la cancellazione dall'albo forense⁽¹¹⁹⁾. Si tratta di un atto, che pur essendo dato in un caso peculiare cosicché, ai sensi del can. 16, 3 cic (e sostanzialmente in modo non diverso del can. 1498, 3 cceo), « vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est », tuttavia « ultra casum particularem, momentum habet quia mentem Signaturae Apostolicae revelat seu praxim Curiae Romanae praebet. Argumenta propterea in responsione adducta sunt considerata pro solutione aliorum huiusmodi casuum (cf. c. 19) »⁽¹²⁰⁾.

In effetti un avvocato che per essere ammesso a patrocinare nei tribunali della Chiesa ha bisogno, secondo quanto stabilisce il can. 1483 cic, dell'approvazione episcopale, deve godere, in forza dello stesso can. 1483 cic, di buona fama, di cui certamente è privo nel Popolo di Dio chi si trova in una condizione irregolare⁽¹²¹⁾ di coppia; di più l'attività forense nella Chiesa richiede una rettitudine dottrinale che si può *ragionevolmente* dubitare sussista in quanti danno con la propria vita testimonianza ecclesialmente non corretta. Alla luce di queste motivazioni la Segnatura Apostolica ha potuto stabilire una inconciliabilità del mandato forense che spetterà all'Autorità competente — in questo caso al Moderatore del tribunale, e cioè al vescovo — applicare in concreto nel rispetto dei can. 50 e 51 cic (e, sia pure con incisive diversità, anche del can. 1517 cceo), e contro il cui provvedimento sarà possibile ricorso, ai sensi dei can. 1732-1739 cic (e, seppure con importanti modificazioni, dei can. 996-1006 cceo); di più, in forza dell'art. 124, 1° della Costituzione Apostolica « De Romana Curia »⁽¹²²⁾, « in tali casu, recursus hierarchicus fit ad Tertiam Sectionem Signaturae Apostolicae seu sectionem administrativam Supremi Tribunalis »⁽¹²³⁾.

La Segnatura Apostolica svolge però in questo ambito funzionale specialmente una incisiva attività di indirizzo, di controllo e di

⁽¹¹⁹⁾ Pubblicato in *Periodica de re canonica*, 82 (1993) pp. 699-700.

⁽¹²⁰⁾ R.L. BURKE, *Commentarius* [all'intervento appena ricordato del S.T. della Segnatura, cfr. nota 119], in *Periodica de re canonica*, 82 (1993) pp. 701-702.

⁽¹²¹⁾ Cfr. Litterae apostolicae del 28 giugno 1988, « Iusti iudicis », art. 6, 1, 2°, in *A.A.S.*, 80 (1988) p. 1260. « Haec legislatio tamquam norma tantum respicit Advocatos apud Curiam Romanam et Advocatos Sanctae Sedis, sed ex natura rei defectum bonae famae in quocumque avvocato qui in unione irregolari vivit confirmat » (R.L. BURKE, *Commentarius*, cfr. nota 120, p. 704).

⁽¹²²⁾ In *A.A.S.*, 80 (1988) p. 892.

⁽¹²³⁾ R.L. BURKE, *Commentarius* (cfr. nota 120), p. 707.

consulenza; quest'ultima viene attuata soprattutto in risposta ai quesiti che gli stessi tribunali inoltrano alla Segnatura per avere una norma sicura nella interpretazione delle leggi o per superare difficoltà emerse nei casi concreti sottoposti alla loro cognizione. Si tratta di un compito non solo di grandissima rilevanza ecclesiale, ma anche di estrema delicatezza e di molta complessità, il cui spirito è stato bene riassunto dallo stesso Dicastero con queste parole che, a conclusione di questi brevi cenni, vogliamo ricordare e attraverso le quali questo insigne organismo curiale romano afferma di volere « *vigilantiam exercere ... , non ea mente ut omnia ad se unum deferat, sed ut fraternum auxilium Tribunalibus Episcoporum offerat, et eisdem, per orbem terrarum dispersis, in bonum animarum servitium praestet per rectam iustitiae administrationem* » ⁽¹²⁴⁾.

Anche attraverso l'esercizio autorevole e prudente di questa importante funzione del Tribunale della Segnatura Apostolica si riuscirà a plasmare un giudizio ecclesialmente appropriato, e quindi rispettoso delle esigenze di fondo del Popolo di Dio, riassumibili nel fine supremo della salvezza dell'anima, a garanzia del cui raggiungimento è posta la legge e la volontà di Dio. A questa legge e a questa volontà la saggezza e la prudenza dei giudici della Chiesa — e prima di tutti di quella dei tribunali della Sede Apostolica — sapranno certamente indirizzare la prassi giudiziaria canonica nel giudicare i casi particolari che verranno loro sottoposti, così che vedranno « *confermata in un ordine superiore quella che già era nel... proprio campo la... massima fondamentale* » alla quale debbono sempre attenersi: « *Servigio e affermazione della verità nell'accertamento del vero fatto e nell'applicazione ad esso della legge e della volontà di Dio* » ⁽¹²⁵⁾.

⁽¹²⁴⁾ In *A.A.S.*, 63 (1971) p. 482.

⁽¹²⁵⁾ Pio XII, Allocuzione « *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. R. Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores* », del 2 ottobre 1944, in *A.A.S.*, 36 (1944) p. 290.

